

§ 49. - D.P.R. 19 maggio 1950 n. 327. Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna (estratto).

Art. 9. Sono da considerare di preminente interesse statale in relazione all'art. 3, lettera *e*) dello Statuto speciale per la Sardegna le seguenti opere pubbliche: [...]
d) costruzione e manutenzione di porti di prima e

seconda categoria, prima classe; [...] (1).

(1) Il comma 1 dell'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 22 maggio 1975 n. 480.

Art. 19. [2]. I servizi di sanità marittima ed aerea, esclusa la profilassi antianofelica, rimangono alle dirette dipendenze dell'Amministrazione sanitaria statale.